

Termini e Condizioni Generali di Fornitura di Koenig & Bauer Durst GmbH

(di seguito denominato il Fornitore)

I presenti Termini e Condizioni Generali di Fornitura si applicano a:

1. ciascuna persona che eserciti un'attività commerciale o professionale autonoma al momento della conclusione del contratto (imprenditore);
2. le persone giuridiche o fondi speciali di diritto pubblico.

Qualora tra il Fornitore e il cliente vi siano singoli accordi contrattuali che vadano oltre i contenuti regolati dai presenti Termini e Condizioni di Fornitura, questi ultimi prevarranno. In tal caso, i Termini e Condizioni Generali di Fornitura del Fornitore troveranno applicazione solamente in via complementare.

I. Informazioni generali

1. I presenti Termini e Condizioni ed eventuali contratti separati costituiscono la base per tutte le forniture e le prestazioni di servizi. Le specifiche e le caratteristiche ivi elencate non rappresentano garanzie (*Garantien*) ai sensi del BGB (Codice Civile Tedesco), salvo ove ciò sia espressamente indicato. Eventuali clausole di acquisto diverse, specificate dal cliente, non diverranno parte del contratto, anche in caso di accettazione dell'ordine.

In assenza di accordi specifici, il contratto sarà efficace dal momento in cui il Fornitore confermerà l'ordine per iscritto o da quando entrambe le parti sottoscriveranno un contratto di acquisto/fornitura.

2. Il Fornitore dovrà fornire al cliente le informazioni e le istruzioni necessarie per l'esecuzione del presente contratto. Tuttavia, quest'ultimo non costituisce un contratto di consulenza o di agenzia; i quali richiedono un apposito contratto scritto per essere conclusi.

3. La dimensione, il peso, le previsioni sulla consegna, le norme di comportamento, i requisiti in termini di grandezza ed energetici sono calcolati nei disegni, nelle immagini e nelle descrizioni che accompagnano o a cui si fa riferimento nell'offerta o nella lettera di conferma del Fornitore e possono discostarsi solo in maniera non sostanziale da quanto oggetto di effettiva esecuzione e/o in caso di inizio della produzione, senza tuttavia pregiudicare gli obblighi contrattuali tipici del Fornitore.

4. Quanto specificato nel paragrafo 3 troverà applicazione, *mutatis mutandis*, anche ai testi e alle immagini contenute nei documenti promozionali e di vendita che servono esclusivamente a chiarire e promuovere l'attività del Fornitore, senza che ciò comporti l'obbligo, da parte del Fornitore, di attenersi a quanto oggetto di promozione o alle relative immagini e/o senza che ciò costituisca assunzione di apposite di garanzie (*Garantieverprechen*).

5. Eventuali pacchetti di pezzi di ricambio appartenenti alla fornitura dovranno essere predisposti al meglio in base agli standard industriali tipici del Fornitore.

6. Il bene oggetto di fornitura è in linea con le norme di sicurezza europee in vigore al momento della conclu-

sione del contratto (in particolare della Direttiva Macchine CE e dell'EN1010, nella sua rispettiva versione rilevante al momento della conclusione del contratto).

7. Il cliente è tenuto a comunicare al Fornitore di qualsiasi modifica rispetto a quanto previsto dallo standard di sicurezza di cui al precedente punto 6, dovuta al luogo di installazione del bene oggetto di fornitura, al più tardi entro la conclusione dell'ordine, in modo che le parti possano raggiungere un accordo distinto in merito a tali modifiche.

8. Nella misura in cui ciò sia ragionevolmente accettabile per il cliente, le modifiche e/o aggiunte agli accessori e alle attrezzature del bene oggetto di fornitura - esclusa la tipologia di macchinario insieme alla sua configurazione di base - dovranno essere effettuate dal Fornitore.

9. Il Fornitore si riserva i diritti di proprietà e i diritti di proprietà intellettuale su campioni, proposte di costi, disegni, sistemi, immagini, progetti, descrizioni e informazioni simili in forma materiale e immateriale (anche in forma elettronica). L'articolo X dei presenti Termini e Condizioni di Fornitura troverà applicazione in tal caso.

Nel caso in cui non dovesse essere concluso alcun contratto tra il Fornitore ed il cliente, i documenti consegnati al cliente in vista della conclusione del presente contratto dovranno essere automaticamente e integralmente riconsegnati al Fornitore e, nel riconsegnare tali documenti, il cliente garantisce di non aver prodotto copie, duplicati, video o registrazioni su supporti dati degli stessi e di non essere in possesso degli stessi, direttamente o indirettamente.

Il Fornitore si impegna a non consentire a terzi l'accesso a informazioni e documenti classificati per iscritto dal cliente come riservati senza il consenso del cliente.

10. Tutte le offerte del Fornitore non sono vincolanti.

11. Non esistono accordi orali e non si possono far valere diritti in tal senso.

Cambiamenti e/o modifiche al contenuto e al bene oggetto di fornitura richiesti dal Cliente necessitano pertanto della conferma scritta del Fornitore per essere validi. Ciò vale anche per il cambiamento del requisito inerente alla forma scritta. Tale requisito inerente alla forma scritta può essere modificato solamente per mezzo della conferma scritta del cliente e del Fornitore.

12. Le cessioni di crediti e altre cessioni di diritti del cliente a terzi sono soggette al previo consenso scritto del Fornitore.

13. Nel caso in cui singole disposizioni dei presenti Termini e Condizioni dovessero essere o diventare invalide, nulle, incomplete, annullabili, inapplicabili o irrealizzabili, ciò non pregiudicherà la validità delle altre disposizioni. Le parti del contratto si impegnano a sostituire le disposizioni non valide, annullabili, non applicabili, irrealizzabili o nulle con altre disposizioni che meglio soddisfino l'intento economico delle disposizioni originali o

KOENIG & BAUER

colmino le lacune verificatesi in tal senso.

II. Prezzo e pagamento

1. Salvo diverso accordo tra le parti, i prezzi si intendono franco fabbrica, compreso il carico presso il Fornitore, ad esclusione dell'imballaggio, della spedizione e dello scarico. I prezzi sono netti e non comprendono l'IVA nella sua rispettiva misura legale, nonché qualsiasi altra imposta, tassa e diritto (ad esempio, la ritenuta d'acconto) che sarà aggiunta ai prezzi. Non sono incluse le spese di spedizione, trasferimento, carico, imballaggio, trasformazione di veicoli di trasporto, ecc. richieste dal Cliente, nonché le tasse governative. Queste saranno addebitate dal Fornitore al cliente separatamente.

2. Il cliente dovrà sostenere tutte le spese relative allo sdoganamento (compresi i tempi di fermo macchina, container, ecc.).

3. Il Fornitore ha il diritto di addebitare al cliente l'imposta sul valore aggiunto, qualora risulti che il cliente sia tenuto a pagare tale imposta in seguito all'emissione e/o al pagamento della fattura.

4. Salvo diverso accordo tra le parti, il pagamento deve essere effettuato sul conto del Fornitore, senza alcuna deduzione, come segue:

- 35% di acconto al più tardi entro una settimana dal ricevimento della conferma dell'ordine o dalla firma del contratto di compravendita/contratto per lavori e materiali;
- 65% non appena il cliente viene informato che i componenti/aggregati primari sono pronti per la spedizione.

5. Il cliente ha diritto alla compensazione totale o parziale delle pretese derivanti da questo o altri rapporti giuridici, nella misura in cui queste siano incontestabili o definitivamente stabilite tramite sentenza passata in giudicato o altro provvedimento definitivo o abbiano un collegamento sinallagmatico (richieste di risarcimento danni, rimedio (*Nacherfüllung*), esecuzione del contratto, diritti di garanzia (*Mängelansprüche*), ecc.).

6. Il pagamento al Fornitore deve essere effettuato senza alcun ulteriore onere tramite bonifico bancario da un conto corrente del cliente presso la sua sede o presso una filiale dello stesso nello stesso paese o tramite lettera di credito irrevocabile emessa dal cliente in tempo utile prima che il bene sia pronto per la spedizione da parte di una banca internazionale di primario standing accettata dal Fornitore.

Il luogo del corrispettivo (pagamento) del cliente (luogo di adempimento; *Erfüllungsort*) è sempre il domicilio del Fornitore.

7. Se il cliente finanzia il pagamento del bene oggetto di fornitura con l'accensione di un prestito o con contratti di leasing, con la presente il cliente cede al Fornitore accettante tutti i crediti pecuniari e tutti gli altri diritti spettanti alla banca finanziatrice o alla società di leasing. Analogamente all'accettazione di scambi o controlli da parte del Fornitore, l'incarico può essere eseguito solo a scopo di elaborazione (*erfüllungshalber*). I costi risultanti in questo caso saranno a carico del cliente. Il Fornitore ha il diritto di informare in qualsiasi momento l'istituto bancario/società di leasing della cessione. Il cliente è tenuto a comunicare all'istituto finanziatore la riserva di proprietà e a fornirne la relativa prova al Fornitore, su richiesta di quest'ultimo.

Se una società di leasing stipula il contratto tra il Fornitore e il cliente, il contratto tra il Fornitore e il cliente si considera sospeso. Se il contratto tra la società di leasing e il cliente (nonché, se del caso, il Fornitore) viene invalidato o risolto, a causa di un comportamento doloso o negligente del cliente, il contratto tra il Fornitore e il cliente ricomincerà a dispiegare i suoi effetti, nella misura in cui il Fornitore ha dichiarato per iscritto la sua approvazione.

8. Se il cliente non rispetta un termine di pagamento concordato (inadempimento), il cliente è tenuto a pagare, a partire dal giorno successivo, un ulteriore interesse di nove punti percentuali oltre il rispettivo tasso di interesse di base applicabile sull'importo di denaro dovuto, pari comunque almeno al tasso d'interesse tipico, verificabile, che si paga presso gli istituti bancari per i debiti correnti; il Fornitore ha il diritto di fornire la prova dei maggiori danni causati dal ritardo e di richiederne il risarcimento.

9. Se il cliente è inadempiente ai propri obblighi di pagamento (violazione sostanziale del contratto), l'intero importo residuo ancora dovuto dal cliente - così come tutti i crediti pecuniari del Fornitore dovuti per rapporti commerciali in corso nel caso di un conto corrente - sarà immediatamente esigibile e su di esso dovranno essere pagati gli interessi come specificato sopra all'articolo II, paragrafo 8, a partire dal giorno in cui il pagamento era dovuto. Lo stesso varrà nel caso in cui uno scambio o un assegno del cliente accettato dal Fornitore non venga onorato a causa di circostanze di cui il cliente è responsabile, nel qual caso i contratti di proroga (*Stundungsvereinbarungen*) stipulati con l'accettazione degli scambi diverranno invalidi e inefficaci.

10. a. Se il cliente non adempie agli obblighi di pagamento derivanti da uno o più negozi giuridici, non emette una lettera di credito nonostante il relativo obbligo, o non emette una lettera di credito come descritto nel presente articolo II, il Fornitore ha il diritto di:

- rifiutare la consegna del bene oggetto del contratto al cliente e di immagazzinare tale bene a spese del Cliente o di smaltirlo in altro modo;
- rifiutare l'adempimento di un altro negozio giuridico o obbligo di garanzia concordato fino a quando il cliente non abbia svolto gli adempimenti o gli atti di cooperazione dovuti, anche in ritardo, e non abbia risarcito gli eventuali danni che ne derivano; inoltre, in caso di mancato rispetto da parte del cliente dei termini di pagamento concordati, il Fornitore dispone del diritto di ritenzione (*Zurückbehaltungsrecht*) per le proprie prestazioni;
- limitare o ridurre le singole funzioni del bene oggetto del contratto fino a quando il Cliente non dimostri che tale misura è sproporzionata rispetto all'inadempimento.

b. Il Fornitore ha anche il diritto di recesso (*zurücktreten*) dal contratto nei casi indicati al punto a.

In particolare, nei casi sopra indicati al punto a, il cliente non ha diritto di invocare un diritto di ritenzione ai sensi degli articoli 273, 320 del BGB (codice civile tedesco) o dell'articolo 369 del HGB (codice commerciale tedesco) a causa dei pagamenti dovuti dal cliente.

11. I diritti di ritenzione del cliente ai sensi degli articoli 273, 320 del BGB (codice civile tedesco) e dell'articolo 369 del HGB (codice commerciale tedesco) possono essere esercitati esclusivamente in caso di violazione sostanziale del contratto da parte del Fornitore, di vizio e/o difetto dell'oggetto della fornitura (vizio e/o difetto non contestato o accertato in via definitiva, o oggetto di rivendicazione non contestata o accertata in via definitiva).

12. I prezzi indicati nel contratto sono stati determinati in base all'attuale calcolo dei prezzi del Fornitore. Il Fornitore, entro quattro settimane dall'inizio dell'assemblaggio, adeguerà ulteriormente i prezzi concordati con l'ordine di fornitura del cliente sulla base dei costi fondamentali per il calcolo dei prezzi, tenendo in debita considerazione i reciproci interessi (ossia "attenta ponderazione"). Vi sarà un aumento o riduzione dei prezzi in caso di aumento o riduzione dei costi per materie prime, prodotti, gruppi di prodotti o aumenti salariali o altri fattori che determinano una variazione della situazione dei costi (ad es. tasso d'inflazione in aumento). Gli aumenti di un tipo di costi, ad es. costo delle materie prime, possono essere presi in considerazione per un aumento dei prezzi solo nella misura in cui non si verifichi una compensazione a seguito di un eventuale calo dei costi relativi ad altri fattori di costo.

13. Il Fornitore ha il diritto di compensare nei confronti del cliente qualsiasi credito esigibile, non esigibile e futuro di cui sia titolare il Fornitore o una società in cui il Fornitore detiene direttamente o indirettamente una partecipazione equivalente ad almeno l'80% o di cui il cliente sia titolare nei confronti di una delle società designate. Il cliente, previa propria richiesta sul punto, dovrà essere informato dello stato della partecipazione societaria.

III. Tempi di consegna, ritardo nella consegna; ritardo del cliente; consegna di merci in paesi dell'Unione Europea o all'estero

1. I tempi di consegna sono previsti tramite accordo tra le parti nel contratto. I tempi di consegna decorrono a partire dal giorno in cui il cliente ha adempiuto agli obblighi di cooperazione che sono stati concordati contrattualmente o sono a carico del cliente sulla base di accordi collaterali - quali l'ottenimento di autorizzazioni, altri documenti e/o dichiarazioni di approvazione - e/o dal momento in cui lo stesso ha fornito le attrezzature e/o gli accessori del bene oggetto di fornitura necessarie per l'installazione o il montaggio e per l'adempimento del contratto; inoltre, se il cliente ha versato gli acconti concordati contrattualmente e se il Fornitore ha ricevuto una conferma scritta di finanziamento di un istituto di credito del cliente che viene accettata dal Fornitore con la firma del contratto o la conferma d'ordine scritta del Fornitore, la consegna del bene avviene al più tardi due settimane dopo tale data.

Il rispetto della data di consegna da parte del Fornitore richiede inoltre che tutte le questioni commerciali e tecniche tra le parti del contratto siano state risolte.

Se i criteri di cui sopra non sono soddisfatti dal cliente, il termine di consegna viene prorogato un periodo di tempo adeguato. Quanto sopra non troverà applicazione nel caso in cui il Fornitore sia responsabile del ritardo.

2. Il rispetto della data di consegna è subordinato alla corretta e puntuale consegna al Fornitore di quanto necessario da parte dei propri fornitori. Il Fornitore ha il diritto di prorogare i tempi di fornitura e delle prestazioni per il corrispondente tempo di ritardo subito dal Fornitore a causa del proprio subfornitore. Se il ritardo supera dodici (12) settimane, il Fornitore ha il diritto di risolvere il contratto o di recedere dallo stesso, nella misura in cui il Fornitore, nonostante la precedente stipulazione di un relativo contratto d'acquisto o di un altro contratto di copertura corrispondente nel rispetto delle buone prassi commerciali, non riceva senza colpa o non riceva in tempo l'oggetto della fornitura o i pezzi o componenti necessari all'esecuzione del contratto. Il Fornitore informerà il cliente senza indebito ritardo del

ritardo e, qualora il Fornitore desideri recedere dal contratto, dovrà esercitare il diritto di recesso senza indebito ritardo. Anche il cliente avrà diritto di recedere dal contratto a seguito delle informazioni così ricevute dal Fornitore. In caso di recesso - indipendentemente da quale delle parti lo abbia esercitato - il Fornitore rimborserà immediatamente il corrispettivo al cliente.

3. Il termine di consegna sarà rispettato se il bene oggetto della fornitura ha lasciato lo stabilimento del Fornitore o se la disponibilità alla spedizione è stata comunicata entro la scadenza del termine.

4. Salvo accordo esplicito tra le parti, il Fornitore non si assume alcun rischio di approvvigionamento e nessuna garanzia di approvvigionamento. Le regole nel relativo contratto devono essere interpretate in caso di dubbio in modo tale che una tale garanzia e/o un tale rischio non siano assunti dal Fornitore.

5. Le date concordate tra le parti saranno opportunamente posticipate in caso di forza maggiore che incida sul Fornitore o uno dei suoi subfornitori. Sono considerate cause di forza maggiore tutti gli eventi imprevedibili al di fuori dell'ambito di intervento del Fornitore o che non possono essere superati con sforzi ragionevoli, in particolare eventi naturali, malattie altamente contagiose, restrizioni od ordini disposti dalle autorità, in particolare qualsiasi tipo di allerta di viaggio, coprifuoco, divieti di viaggio, guerra, guerra civile, atti terroristici, sommosse, incendi, controversie sindacali, danni durante il trasporto, contaminazione radioattiva del bene oggetto della fornitura, del luogo di consegna o dei rispettivi dintorni.

Il Fornitore non è responsabile delle circostanze sopra descritte anche qualora esse si verificino durante un ritardo già esistente.

6. Il Fornitore è tenuto a comunicare immediatamente al cliente l'avvenuta verifica di un evento di forza maggiore. In caso di forza maggiore sono esclusi la responsabilità e l'indennizzo forfettario dei danni ai sensi dell'articolo III, paragrafo 7.

7. Se il Fornitore è in ritardo dovuto a propria colpa e il cliente subisce un danno da tale ritardo, il cliente ha il diritto di richiedere un indennizzo per il ritardo. L'indennizzo dovrà ammontare allo 0,5% per ogni due settimane di calendario complete di ritardo, ma sarà limitato ad un importo totale massimo del 5% del valore della rispettiva parte dell'intera fornitura che non potrà essere utilizzata nei tempi previsti o in conformità al contratto a causa del ritardo. Al Fornitore sarà concesso un periodo di attesa di quattro settimane di calendario complete prima che il Fornitore risulti inadempiente nella consegna. Fatte salve le eccezioni di cui all'articolo VII, ("Responsabilità") n. 2, lett. a-f, il cliente non ha diritto a richiedere altri danni per ritardo. Il Fornitore ha il diritto di provare che non si è verificato alcun danno o che il danno è inferiore.

8. Se il Cliente fissa per il Fornitore un termine ragionevole per l'adempimento in ritardo - tenendo conto delle eccezioni previste dalla legge - e tale termine non viene rispettato, il cliente ha il diritto di recedere dal contratto ai sensi dell'articolo XI. Su richiesta del Fornitore, il Cliente si impegna a dichiarare per iscritto entro un congruo periodo di tempo se il cliente eserciterà il suo diritto di recesso.

Se il Cliente non esercita affatto tale diritto, non nella forma dovuta, o non in tempo utile o se il Fornitore è pronto a consegnare prima di ricevere il recesso del cliente, il cliente perde il diritto di recedere dal contratto (decadenza).

Si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo XI

KOENIG & BAUER

dei presenti Termini e Condizioni di Fornitura.

9. Ulteriori richieste di risarcimento per ritardo nella consegna da parte del Fornitore sono determinate esclusivamente in conformità con l'articolo VII, paragrafo 2 dei presenti Termini e Condizioni di Fornitura.

10. Nel caso in cui la spedizione o l'accettazione del bene oggetto della fornitura siano ritardate per motivi imputabili al cliente, il Fornitore dovrà - addebitare al cliente le spese effettive derivanti dal ritardo a partire dal giorno in cui si è notificata la disponibilità alla spedizione, tali spese saranno almeno pari allo 0.75% del valore della fattura per ogni mese iniziato (a meno che il cliente non dimostri al Fornitore che non ci sono danni o che l'importo dei danni sia inferiore) e potenzialmente immagazzinare il bene oggetto della fornitura o parti di esso a spese del cliente e/o fissare un termine ragionevole per il ritiro del bene oggetto del contratto o parti di esso e, in seguito alla scadenza di tale termine, di fare altro uso del bene oggetto di fornitura o di parti di esso, fermo restando il diritto del Fornitore di esigere dal cliente l'adempimento del contratto e il termine di consegna del Fornitore verrà rinviato di conseguenza, senza che il Fornitore risulti inadempiente nella consegna (*Schuldnerverzug*).

Il Cliente sarà responsabile dei ritardi dovuti al Paese di destinazione.

11. Se il Cliente è responsabile per le consegne di merci in altri paesi dell'UE, il Cliente dovrà fornire senza indugio al Fornitore le verifiche complete e debitamente compilate (ad es. la conferma di arrivo, ricezione del trasportatore e lettera di vettura) che sono richieste ai sensi della legislazione tedesca in materia. Se il Cliente non adempie puntualmente a tale obbligo, il Fornitore si riserva il diritto di fatturare successivamente al Cliente l'imposta tedesca sulle vendite per l'importo dell'aliquota fiscale da applicare all'importo fatturato. Lo stesso vale per le consegne intracomunitarie esenti da imposte per le quali non si applica il diritto tedesco, nella misura in cui la legislazione locale richiede verifiche corrispondenti, nonché per le consegne in paesi terzi, nella misura in cui il Cliente è responsabile della dichiarazione di esportazione.

IV. Passaggio del rischio; accettazione; assicurazione

1. Il rischio si trasferisce al Cliente dopo che il Fornitore ha specificato il bene oggetto del contratto per la spedizione e ha comunicato al Cliente che il bene oggetto del contratto è pronto per la spedizione (Articolo 269 del BGB), anche se sono in corso consegne parziali o se il Fornitore si è assunto la responsabilità per altri servizi, come ad esempio le spese di spedizione o la consegna e il montaggio.

Il rischio di distruzione accidentale del bene oggetto del contratto in quanto tale passerà al Cliente non appena il Fornitore indicherà il bene oggetto del contratto per la spedizione e comunicherà al Cliente che tale bene è pronto per la spedizione.

2. Le consegne parziali sono consentite a condizione che non siano irragionevoli per il Cliente.

3. All'inizio dei lavori di montaggio, il Cliente dovrà mettere a disposizione un edificio privo di polvere e riscaldato, uno spazio sufficiente per lo scarico, un'apertura di trasporto sufficientemente ampia, collegamenti elettrici, collegamenti idrici e di prese

d'aria, impianti di scarico, nonché un ampio spazio richiudibile per installatori/installatrici per il deposito di oggetti di valore e utensili, armadietti e servizi igienici, nonché un telefono, Internet ad alta velocità, che i/lle dipendenti del Fornitore possono utilizzare gratuitamente per l'esecuzione dei servizi durante la fase di installazione e messa in servizio. Lo stesso vale per i lavori di riparazione/garanzia.

4. L'accettazione deve essere effettuata immediatamente alla data di accettazione o, in alternativa, dopo che il Fornitore ha comunicato la disponibilità all'accettazione.

5. Su richiesta del Fornitore, il Cliente è tenuto a collaborare nella determinazione di una data di accettazione, a collaborare alla stesura di verbali di accettazione che ne riflettano l'esito e a firmare il protocollo. Tutti gli elementi in sospeso devono essere registrati in tale sede, in caso contrario i servizi del Fornitore verranno considerati approvati e accettati senza vizi.

6. Il Cliente non avrà il diritto di rifiutare l'accettazione a causa di vizi immateriali che non compromettono affatto o non compromettono in modo significativo l'utilizzabilità o il valore del bene oggetto del contratto. Se le parti non si accordano sulla causa, la natura, il tipo e/o il significato e/o gli effetti del vizio, ciascuna parte ha il diritto di avviare un procedimento indipendente per l'assunzione delle prove o un procedimento giudiziario. Se la procedura indipendente per l'assunzione delle prove non viene avviata entro quattro settimane a partire dalla data di accettazione prevista, i servizi del Fornitore verranno considerati incondizionatamente approvati e accettati dal Cliente. Lo stesso vale anche nel caso in cui il Cliente abbia iniziato ad utilizzare il servizio del Fornitore o parti di esso in assenza di un accordo.

7. Se i prodotti per la vendita vengono prodotti mediante utilizzo del bene consegnato per più di quattro (4) settimane, allora il bene oggetto del contratto sarà considerato accettato con la conclusione della quarta (4) settimana.

8. L'annotazione di questioni aperte nel verbale di accettazione in merito a vizi o obiezioni insignificanti non impedirà l'accettazione.

9. Se il Cliente non accetta il bene oggetto del contratto o parti di esso, anche in assenza di vizi o con soli vizi insignificanti, o se la consegna del bene oggetto del contratto o di parti di esso è differita e il periodo di garanzia per i vizi del bene oggetto del contratto non è già iniziato, esso dovrà iniziare a partire dal momento di accettazione originariamente concordato. Inoltre, in questo caso il Fornitore - a sua esclusiva discrezione - ha il diritto di:

- posticipare la data di accettazione e richiedere al Cliente i costi derivanti da tale posticipazione;
- richiedere l'immediato pagamento di tutte le rimanenti rate di pagamento;
- dopo aver fissato per iscritto un termine di quattro settimane di calendario, di recedere (*zurücktreten*) dal contratto e richiedere un importo pari al 20% (venti per cento) del prezzo contrattuale, con riserva del Fornitore di fornire la prova di un danno maggiore. Se il Cliente prova che il danno è inferiore al 20% (venti per cento) o che il danno non è stato effettivamente subito, il diritto del Fornitore dovrà essere ridotto di conseguenza.

I costi per lo smontaggio e il recupero del bene oggetto del contratto sono a carico del Cliente. In tale contesto, il Cliente dovrà assistere il Fornitore al meglio delle sue capacità. Il Cliente concede irrevocabilmente

KOENIG & BAUER

mente al Fornitore il necessario accesso al bene oggetto del contratto.

10. Inoltre, il Fornitore ha il diritto, ai Termini e Condizioni specificate nel paragrafo 9, di apportare modifiche funzionali al bene o di non includere alcune funzionalità come indicato nell'articolo II, paragrafo 10 (alla fine).

11. a. Se il Fornitore spedisce il bene oggetto del contratto e il Cliente non prova che una corrispondente assicurazione di trasporto e montaggio relativa a tutti i rischi è stata stipulata in nome del Cliente e a spese del Cliente al momento del trasferimento del rischio, il Fornitore ha il diritto, e il Cliente con la presente concede irrevocabilmente al Fornitore l'autorizzazione, a stipulare le polizze assicurative specificate in nome e a spese del Cliente.

b. Il Cliente è tenuto, a partire dalla consegna del bene oggetto del contratto presso il Cliente, a stipulare un'assicurazione contro gli incendi, un'assicurazione contro i rischi naturali, un'assicurazione per la proprietà, un'assicurazione contro il furto e un'assicurazione contro altri danni, nonché contro il deterioramento e la distruzione accidentale del bene oggetto del contratto e un'assicurazione contro il furto e l'avaria dei macchinari in seguito al completamento del montaggio del bene oggetto del contratto, a beneficio del Fornitore per il valore totale del bene oggetto del contratto o del prezzo di acquisto ancora in sospeso, almeno fino al completo pagamento, a condizione che il Fornitore sia ancora proprietario del bene oggetto del contratto in quel momento. Il Fornitore deve essere indicato come ulteriormente assicurato e deve ricevere la conferma della copertura assicurativa.

12. Nel caso in cui il Fornitore si sia riservato il diritto di proprietà sul bene oggetto della consegna, il Cliente autorizza irrevocabilmente il Fornitore a stipulare una polizza assicurativa per il bene oggetto del contratto a spese del Cliente contro furto, guasto, incendio, danni derivanti da acqua o altro, nonché contro il deterioramento e la distruzione accidentale, se il Cliente non fornisce la prova dell'adempimento dell'obbligo del Cliente nei confronti del Fornitore nonostante il Fornitore abbia fissato un termine. Il Cliente cede al Fornitore ricevente tutti i diritti e le pretese derivanti da tale polizza assicurativa, compresi i diritti di recesso, di modifica del contenuto e, in caso di danni, di pagamento del valore dell'assicurazione. Il Fornitore ha il diritto di comunicare in qualsiasi momento tale cessione all'assicuratore.

V. Riserva di proprietà

1. Il Fornitore si riserva il diritto di proprietà sul bene oggetto del contratto fino al ricevimento di tutti i pagamenti previsti dal contratto di fornitura, comprese le prestazioni accessorie aggiuntive eventualmente dovute.

2. Durante il periodo di riserva del diritto di proprietà, il Cliente ha il diritto, dando priorità al punto IV n. 10, di possedere e utilizzare il bene oggetto del contratto, a condizione che il Cliente adempia gli obblighi derivanti dalla riserva del diritto di proprietà ai sensi delle disposizioni del presente articolo e non diventi colpevolmente inadempiente o in ritardo sul pagamento.

3. Il Cliente è tenuto a fornire al Fornitore un accesso illimitato al bene oggetto del contratto a prima richiesta e dietro presentazione di ragionevoli motivi (in particolare, ai fini del controllo dello stato di manutenzione, del rispetto delle istruzioni operative e per l'uso, dell'at-

trezzatura rilasciata, etc.) fino a quando tutti i pagamenti di cui al paragrafo 1 siano stati ricevuti dal Fornitore.

In caso di rifiuto irragionevole da parte del Cliente, la garanzia applicabile al bene oggetto della consegna dovrà essere annullata.

4. Il Cliente non è autorizzato a vendere, costituire in pegno o trasferire a terzi il bene oggetto del contratto né a costituirlo in pegno a titolo di garanzia. Il Cliente è tenuto a notificare immediatamente al Fornitore in caso di pignoramenti, sequestri o altre disposizioni di terzi e a tutelare il Fornitore al meglio delle sue capacità.

5. Se il Fornitore autorizza per iscritto il trasferimento, il prestito o l'ulteriore vendita a terzi del bene oggetto del contratto con riserva di proprietà o a titolo oneroso o gratuito, il Cliente dovrà sempre agire in qualità di agente del Fornitore, dichiarato o meno. Il Cliente è pertanto tenuto a comunicare a terzi i diritti di proprietà del Fornitore e a fare riferimento al titolo di proprietà esistente. Il Cliente cede e trasferisce al Fornitore accettante i diritti e le pretese a lui derivanti nei casi specificati, compresi i diritti di possesso congiunto, di comproprietà, di sfruttamento e di cessione, nonché i diritti di proprietà e/o monetari derivanti dal trasferimento, indipendentemente dagli obblighi continuativi del Cliente derivanti dal rapporto contrattuale concordato con il Fornitore. Lo stesso vale nel caso in cui il Cliente trasferisca il bene oggetto del contratto con riserva di proprietà a terzi attraverso un finanziamento di terzi contro la volontà del Fornitore e senza rivelare i diritti e le pretese del Fornitore e la proprietà del Fornitore ne risulti compromessa.

6. In caso di azioni contrarie al contratto da parte del Cliente, in particolare in caso di mancato pagamento non trascurabile, in conformità all'articolo V, paragrafo 7, il Fornitore ha il diritto di ritirare il bene oggetto del contratto e il Cliente è obbligato a restituirlo.

In tal caso, il Fornitore ha il diritto di prendere possesso diretto del bene oggetto del contratto con riserva di proprietà, di rimuoverlo e di venderlo sul mercato libero e di utilizzare il ricavato per compensare i crediti pecuniari del Fornitore nei confronti del Cliente, compresi gli interessi e le spese sostenute o da sostenere per le riparazioni necessarie, perizie, trasporto, imballaggio, smaltimento, spese giudiziarie e legali, ecc. secondo l'ordine determinato ad esclusiva discrezione del Fornitore. Il Cliente è tenuto a cooperare nel prelievo o nel recupero/rimozione del bene oggetto del contratto da parte del Fornitore, al meglio delle sue capacità.

7. Il Cliente sarà responsabile dei costi sostenuti o da sostenere da parte del Fornitore per l'eliminazione dei diritti vantati da terzi.

8. Il paragrafo 7 si applica anche se tali costi non possono essere richiesti o pretesi da terzi.

9. Il Fornitore può richiedere la restituzione del bene oggetto del contratto sulla base della riserva di proprietà solo se il Fornitore ha esercitato il recesso dal contratto.

10. La richiesta di avvio della procedura di insolvenza dà al Fornitore il diritto di recedere dal contratto e di richiedere l'immediata restituzione del bene oggetto del contratto.

11. In particolare, anche in caso di consegna al di fuori del campo di applicazione delle disposizioni di legge della Repubblica Federale Tedesca, il Cliente è tenuto ad adottare tutte le misure (ad es. registrazione del diritto di proprietà) e a rilasciare tutte le dichiarazioni alle autorità e ad altre istituzioni e istituti che sono tenuti a

KOENIG & BAUER

garantire il diritto di proprietà o diritti analoghi; indipendentemente da tale obbligo da parte del Cliente, quest'ultimo, con la presente, autorizza irrevocabilmente il Fornitore a presentare personalmente tutte le dichiarazioni descritte per garantire i diritti del Fornitore a nome e a spese del Cliente.

VI. Reclami per vizi (Garanzia del Prodotto)

Il Fornitore dovrà rispondere dei vizi del materiale (*Sachmängel*) e dei vizi del titolo di proprietà (*Rechtsmängel*) delle nuove forniture, ad esclusione di ulteriori diritti - fatto salvo l'articolo VII - come segue:

Vizi relativi ai materiali (*Sachmängel*)

1. Il fondamento della responsabilità del Fornitore per eventuali difetti è costituito innanzitutto dall'accordo stipulato sulle caratteristiche e sull'uso previsto della merce (compresi accessori e istruzioni). Sono considerate accordo sulle caratteristiche in questo senso tutte le descrizioni del prodotto e i dati del produttore, che sono oggetto del singolo contratto o che erano stati resi pubblici al momento della stipulazione del contratto (in particolare in cataloghi o sulla nostra pagina Internet). Qualora non siano state concordate le caratteristiche, la sussistenza o meno di un difetto dovrà essere valutata in base alle norme di legge.

2. In caso di merci con elementi digitali o altri contenuti digitali, il Fornitore è tenuto a fornire ed eventualmente ad aggiornare i contenuti digitali solo qualora risulti espressamente nell'accordo sulle caratteristiche ai sensi del precedente punto 1.

3. Il Fornitore garantisce che tutte le parti che si rivelano viziata prima del trasferimento del rischio devono, a sua esclusiva discrezione, essere riparate o sostituite con parti di ricambio prive di vizi. Il Cliente è tenuto a segnalare immediatamente al Fornitore tutti i vizi di cui viene a conoscenza. Le parti sostituite diventano di proprietà del Fornitore.

I lavori in garanzia devono essere eseguiti dal Fornitore in modo rigoroso e gratuito nei giorni lavorativi delle banche tedesche a Würzburg, in orario di lavoro regolare. Qualora la produzione del Cliente dovesse richiedere l'avvio di servizi speciali, il Cliente sarà tenuto a remunerare i costi aggiuntivi sostenuti per tali servizi.

4. Il Fornitore non si assume alcune responsabilità per difetti che il Cliente conosce o non conosce per colpa grave alla stipulazione del contratto. I diritti del Cliente per difetti del prodotto presuppongono inoltre che egli abbia regolarmente adempiuto ai propri obblighi di controllo e di reclamo.

5. a. Per le riparazioni e le consegne di pezzi di ricambio ragionevolmente ritenute necessarie dal Fornitore, il Cliente dovrà consentire al Fornitore un accesso libero, illimitato e, se richiesto dal Fornitore, contiguo al bene oggetto della fornitura anche al di fuori dei normali orari di lavoro e dovrà fornire gratuitamente al Fornitore, a titolo informativo e di assistenza, una persona incaricata della gestione del bene oggetto del contratto. Ciò vale per il periodo di tempo ragionevolmente necessario al Fornitore per i servizi di riparazione e/o sostituzione delle parti; in caso contrario, il Fornitore non sarà responsabile dei costi e delle altre relative conseguenze.

b. Il cliente ha il diritto di correggere personalmente il vizio o di farlo correggere da terzi e di richiedere al Fornitore il risarcimento dei costi necessari e ragionevoli solo nei casi urgenti che comportano un rischio per la sicurezza di funzionamento del bene oggetto della fornitura o per la prevenzione di danni sproporzionatamente elevati (per cui il Fornitore

deve essere immediatamente informato) o nei casi in cui il Fornitore è inadempiente ai propri obblighi di garanzia.

c. Se il cliente o terzi eseguono le riparazioni in modo improprio, il Fornitore non si assume alcuna responsabilità per le conseguenze che ne derivano. Lo stesso vale per le modifiche al bene oggetto del contratto che sono state effettuate senza il consenso del Fornitore.

6. Nella misura in cui un reclamo del Cliente risulti giustificato, il Fornitore si assume le spese dirette necessarie per l'eliminazione del vizio, comprese le spese di spedizione, a condizione che tali spese non siano considerate irragionevoli. Qualora le spese aumentino per il fatto che il cliente ha spostato l'oggetto della fornitura dopo la sua consegna da parte del Fornitore in un altro luogo diverso dal luogo di adempimento, i maggiori costi risultanti a seguito di ciò sono a carico del cliente. Nell'ambito degli obblighi previsti dalla legge applicabile, il Fornitore si farà carico anche delle spese del Cliente per i diritti di ricorso all'interno della catena di fornitura, a condizione, tuttavia, che il bene oggetto del contratto fosse nuovo al momento della consegna al Cliente.

7. Il Fornitore ha il diritto di far dipendere l'adempimento successivo in suo onere dal fatto che il Cliente abbia pagato il prezzo d'acquisto dovuto. Il Cliente ha tuttavia il diritto di trattenere una parte del prezzo di vendita congrua rispetto al vizio.

8. a. Il cliente ha il diritto di recedere dal contratto nel caso in cui il Fornitore, tenuto conto delle eventuali eccezioni a disposizione del Fornitore ai sensi della legge applicabile, non rispetti, almeno due volte, un termine ragionevole fissato per la riparazione o la fornitura di pezzi di ricambio a causa di un vizio di materiale (*erheblich*). Le disposizioni dell'articolo XI dei presenti Termini e Condizioni di Fornitura rimangono inviate.

b. qualora vi fosse solamente un vizio insignificante (*non erheblich*), il cliente ha semplicemente il diritto di ridurre il prezzo del contratto. In caso contrario, il diritto di ridurre il prezzo del contratto resta escluso.

9. Ulteriori rivendicazioni sono determinate esclusivamente ai sensi dell'articolo VII, paragrafo 2 dei presenti Termini e Condizioni.

10. In particolare, nessuna responsabilità o garanzia dovrà essere assunta nei seguenti casi:

- Vizi relativi a: uso inadeguato o improprio, montaggio o messa in servizio vizioso da parte del cliente o di terzi, naturale usura, manipolazione erranea o negligente, manutenzione impropria da parte del Cliente, forniture inadeguate, lavori di costruzione errati presso il Cliente (costruzione), terreno di costruzione inadatto e/o vizi chimici, elettrochimici o elettrici, nella misura in cui il Fornitore non è responsabile di questi;

- Per le componenti del bene oggetto della fornitura richieste, fornite o acquistate dal cliente, che non rientrano nell'ambito degli obblighi contrattuali del Fornitore, che non sono sotto il controllo del Fornitore in termini di qualità o condizione e che il Fornitore non ha fatturato. Tale esonero di responsabilità non è applicabile ai guasti di installazione nei casi in cui il Fornitore ha eseguito l'installazione e fatturato il montaggio ed è responsabile per dolo o colpa di tale guasto;

- Il Fornitore non fornisce alcuna garanzia e non si assume alcuna responsabilità per il funzionamento, l'utilizzabilità e la sicurezza di parti di macchine, gruppi e accessori acquistati e/o ottenuti direttamente dall'Cliente. Allo stesso modo, il Fornitore non sarà responsabile per qualsiasi modifica o danno all'attrezzatura derivante dall'uso di tali componenti.

Il cliente si impegna a montare, integrare o installare

KOENIG & BAUER

solo parti di macchine, gruppi e accessori ("Aggiunte") attualmente disponibili sul mercato e raccomandate dal Fornitore. Il cliente si impegna inoltre, a comunicare al Fornitore il tipo e la portata di tali aggiunte prima della loro installazione e ad installarle o montarle solo dopo aver ottenuto l'espressa autorizzazione tecnica scritta da parte del Fornitore, con esclusione di ogni altra responsabilità del Fornitore. A tale riguardo, il cliente agisce a proprio rischio e pericolo. In caso di violazione di tale obbligo, il cliente è tenuto a tenere indenne e manlevare il Fornitore da ogni responsabilità (inclusi, a titolo esemplificativo e non limitativo, danni, risarcimenti, garanzie e responsabilità del prodotto) derivanti dall'installazione di qualsiasi aggiunta e a tenere indenne e manlevare il Fornitore a prima richiesta; il cliente è responsabile nei confronti del Fornitore per tutti i danni che ne derivano.

11. Il cliente è tenuto a comunicare immediatamente per iscritto al Fornitore i vizi e a dare al Fornitore la possibilità di effettuare un controllo "in loco" per verificare se la denuncia dei vizi è fondata. Se il cliente viola tale obbligo, il Fornitore ha il diritto di rifiutare i lavori in garanzia a causa del vizio denunciato.

12. Qualsiasi tipo di attrezzatura usata viene fornita "così com'è" ed è soggetta all'esclusione di ogni e qualsiasi garanzia (*Gewährleistung*) nella misura consentita dalla legge applicabile.

Evizione (*Rechtsmängel*)

13. Se l'utilizzo del bene oggetto della fornitura comporta la violazione dei diritti di proprietà industriale o intellettuale, il Fornitore dovrà ottenere il diritto di ulteriore utilizzo per il cliente o modificare il bene oggetto della fornitura per il cliente in modo tale che non vi sia più una violazione dei suddetti diritti di proprietà. Se ciò non è possibile tramite l'adesione a termini e condizioni economicamente ragionevoli o entro un termine ragionevole, il cliente avrà il diritto di recedere dal contratto. Il Fornitore avrà inoltre il diritto di recedere dal contratto ai Termini e Condizioni sopra indicati. Si applicano le disposizioni dell'articolo XI dei presenti Termini e Condizioni di Fornitura. Inoltre, su richiesta scritta, il Fornitore terrà indenne il cliente da richieste di risarcimento danni non contestate o determinate senza ulteriore ricorso per danni diretti al proprietario interessato.

Gli obblighi del Fornitore specificati nell'articolo VI, paragrafo 13 sono definitivi, fatto salvo l'articolo VII, paragrafo 2 per il caso di violazione dei diritti di proprietà industriale o intellettuale.

Qualsiasi reclamo da parte del cliente a tal proposito è comunque soggetto ai seguenti Termini e Condizioni:

- il cliente informa immediatamente il Fornitore di presunte violazioni dei diritti di proprietà industriale o intellettuale,
- il cliente assiste il Fornitore in misura ragionevole nella difesa dei diritti rivendicati o consente al Fornitore di eseguire modifiche ai sensi dell'articolo VI, paragrafo 13,
- al Fornitore è concesso il diritto di adottare tutte le misure difensive, comprese le transazioni extragiudiziali,
- il vizio non è dovuto ad un'istruzione del cliente, e
- la violazione dei diritti non è stata causata dal cliente che ha cambiato il bene oggetto della fornitura senza autorizzazione o che lo ha utilizzato in modo non conforme al relativo contratto.

VII. Responsabilità del Fornitore, esclusione di responsabilità

1. Se il bene oggetto della fornitura non può essere utilizzato dal cliente in conformità al contratto a causa di suggerimenti o consigli vincolanti che il Fornitore non ha fornito o che sono stati forniti erroneamente prima o dopo la conclusione del contratto o a causa della violazione colposa di altri obblighi contrattuali secondari - incluse, a titolo di esempio, le istruzioni per l'uso e la manutenzione del bene oggetto della fornitura - in tal caso troveranno applicazione le disposizioni degli articoli VI e VII, paragrafo 2, con esclusione di ulteriori diritti del cliente. Tuttavia, la responsabilità non è esclusa in relazione a: (a) danni alla vita, al corpo o alla salute causati dal Fornitore, dal suo rappresentante legale o dai suoi agenti (*Erfüllungsgehilfen*); altri danni derivanti da una violazione dolosa o per negligenza grave degli obblighi da parte del Fornitore, di un rappresentante legale del Fornitore o di un agente; si applica tuttavia l'articolo 278 del BGB (Codice Civile Tedesco).

2. Il Fornitore sarà responsabile dei danni che non si sono verificati sul bene oggetto del contratto stesso, in particolare per lucro cessante, perdita di produzione, perdita di clienti, immagine o commesse - indipendentemente dai motivi legali da cui possono essere derivati, siano essi contrattuali di diritto civile per risarcimento danni o di altro tipo - solamente:

- a. in caso di dolo,
- b. in caso di colpa grave,
- c. in caso di lesioni colpose alla vita, agli arti o alla salute,
- d. in caso di vizi che il Fornitore ha omesso fraudolentemente,
- e. nell'ambito di una promessa di garanzia (*Garantie-zusage*),
- f. in caso di vizi del bene oggetto del contratto, nella misura in cui il Fornitore è responsabile per lesioni fisiche o danni materiali per oggetti di uso privato ai sensi della legge sulla responsabilità da prodotto.

In caso di comprovata violazione colposa degli obblighi contrattuali sostanziali (vale a dire gli obblighi che caratterizzano il contratto e sui quali il cliente può ragionevolmente fare affidamento), il Fornitore sarà responsabile anche in caso di colpa lieve (*einfache Fahrlässigkeit*), ma solamente in misura limitata ai danni tipicamente e ragionevolmente prevedibili per questo tipo di contratto.

Sono escluse ulteriori pretese.

L'esclusione di responsabilità o le limitazioni di responsabilità a beneficio del Fornitore si applicheranno anche ai dipendenti, ai rappresentanti e agli agenti (*Erfüllungsgehilfen*) del Fornitore.

VIII. Termine di prescrizione

1. Tutte le rivendicazioni del cliente - indipendentemente dalla base giuridica su cui si fondano - si prescriveranno in 12 mesi, a meno che i presenti Termini e Condizioni di Fornitura non prevedano altre disposizioni; ciò vale anche per i diritti di regresso all'interno della catena di fornitura ai sensi dell'Articolo 445b, comma I del Codice Civile tedesco, a condizione che l'ultimo contratto all'interno della catena di fornitura non sia un contratto di vendita di beni di consumo (*Verbrauchsgüterkauf*). La sospensione della scadenza del termine di prescrizione ai sensi dell'Articolo 445b, comma II, del Codice Civile tedesco rimarrà invariata. Il termine di prescrizione per le rivendicazioni per vizi decorre dal giorno in cui il bene oggetto della fornitura è pronto per la produzione

KOENIG & BAUER

(capacità di produrre il primo esemplare stampato o vendibile). Se la spedizione e/o il montaggio e/o la data in cui il bene è idoneo alla produzione subiscono un ritardo senza colpa del Fornitore, non potranno essere presentati reclami oltre i diciotto mesi a partire, al più tardi, dal giorno del trasferimento del rischio.

2. Il periodo di garanzia per i servizi di miglioramento o le consegne di pezzi di ricambio effettuati dal Fornitore nell'ambito della garanzia termina con la scadenza del periodo di garanzia applicabile al bene oggetto della fornitura.

3. In caso di interventi di assistenza o di mera fornitura di pezzi di ricambio, il periodo di garanzia equivarrà a dodici (12) mesi dalla conclusione dei lavori di assistenza o dalla data di consegna del pezzo di ricambio.

4. Per le richieste di risarcimento danni ai sensi dell'articolo VII, paragrafi 2 a-d e f, si applicheranno i termini di legge.

5. Le stesse disposizioni valgono anche per i vizi di una struttura o per i beni oggetto di fornitura che sono stati utilizzati per una struttura secondo la loro destinazione di uso abituale e che hanno causato vizi della struttura.

IX. Software/Utilizzo dei dati

1. Nella misura in cui il software è incluso nella fornitura, al cliente viene concesso il diritto non esclusivo di utilizzare il software fornito, compresa la relativa documentazione, dietro pagamento in conformità al contratto.

Il software è relativo all'uso del bene a cui si riferisce.

2. L'uso del software su più di un sistema non è consentito a meno che il Fornitore non fornisca il suo previo consenso scritto.

Il cliente può copiare, modificare, tradurre o convertire il codice oggetto in codice sorgente solamente nei limiti consentiti dalla legge (Articoli 69 e seguenti della Legge Tedesca sul Diritto d'Autore).

3. Il cliente si impegna a non rimuovere o modificare i dati del produttore - con particolare riguardo alle etichette in tema di marchi e brevetti - senza l'esplicito consenso preventivo del Fornitore.

4. Tutti gli altri diritti sul software e sulla documentazione, comprese le copie, rimangono di pertinenza del Fornitore o del fornitore del software. Non è consentito il rilascio di sottolicensing.

5. Il cliente dovrà concedere al Fornitore il permesso incondizionato di creare una connessione elettronica al bene oggetto del contratto (ad es. tramite modem o VPN), nonché di recuperare, elaborare e utilizzare i dati.

6. a. Il Fornitore avrà il diritto di rivedere e memorizzare tutti i dati prodotti dal cliente utilizzando la Remote-Support-App del Fornitore (Supporto Visivo). Il Fornitore si riserva tutti i diritti, anche di proprietà, sui dati registrati, il cliente si impegna a registrare tutti i dati prodotti dal dispositivo come telecamera e microfono al momento dell'inizializzazione del supporto remoto.

b. Il Fornitore ottiene i dati acustici e visivi forniti dal cliente solo nel corso dell'utilizzo da parte del cliente del supporto remoto, nonché i dati esplicitamente rilasciati dal cliente. Il cliente dovrà assicurarsi di aver

ottenuto tutti i permessi necessari per il trasferimento dei dati personali al Fornitore. Il Fornitore non divulgherà i dati personali a terzi non correlati.

7. Al fine di collegare l'oggetto della fornitura al prodotto digitale / Remote Service System / Customer Portal e di

- fornire il/i servizi digitali commissionati,
- di migliorare costantemente gli oggetti della fornitura e dei servizi,

- e inoltre di sviluppare nuovi oggetti della fornitura e servizi o perfezionare quelli esistenti,

il Fornitore trasmette regolarmente al cliente o ad un Fornitore di servizi incaricato dal cliente, i dati generati e raccolti nel quadro dei servizi offerti presso le sedi o sulle macchine del cliente, presso il Fornitore o presso le imprese collegate con il Fornitore ai sensi dell'art. 15 AktG (legge tedesca sulle società per azioni).

a. L'Intervallo e l'ambito di tali trasferimenti sono stabiliti liberamente dal Fornitore a propria discrezione.

b. I dati sono dati specifici delle macchine e dei dispositivi oppure dati tecnici come ad es. versioni software, valori totalizzatore, licenze, configurazione macchine, dati tecnici dell'ordine come ad es. formato carta, velocità di stampa, numero di fogli di scarto e informazioni sulla qualità, informazioni sullo svolgimento dei processi, dati di utilizzo come consumo tecnico di risorse o informazioni sull'utilizzo delle funzioni o sul consumo elettrico delle macchine nonché i loro dati di utilizzazione, rendimento e velocità.

c. Sulla base della presente clausola non sono trasmessi dati personali.

d. Il Fornitore ha il diritto di utilizzare questi dati per i servizi da erogare al cliente, in particolare per l'analisi di problemi e la diagnosi di errori in caso di guasto, per il miglioramento della produttività della macchina, per il miglioramento continuo della qualità degli oggetti della fornitura e per scopi di Customer Relationship Management.

e. Il Fornitore ha inoltre il diritto di utilizzare questi dati anche per la consulenza rivolta al miglioramento della qualità, efficienza e quantità nei confronti del cliente e di terzi, come ad es. benchmarking, consulenze, comunicazioni promozionali, qualora ammissibili secondo le prescrizioni di legge, per il miglioramento dei prodotti esistenti e lo sviluppo di nuovi prodotti, al fine di poter offrire al cliente upgrade, retrofit e macchine e/o componenti.

f. Il Fornitore ha il diritto di trasmettere i dati in forma anonimizzata a terzi e di sfruttarli commercialmente. L'utilizzo dei dati sopra descritti da parte del Fornitore non ha limiti di territorio, tempo o ambito.

g. Il Fornitore ha il diritto a trasferire a terzi ogni diritto di utilizzo dei dati. Nella raccolta e nell'utilizzo dei dati, Il Fornitore rispetterà ogni prescrizione di legge, in particolare in relazione alla tutela di segreti commerciali ed aziendali, nonché gli accordi contrattuali di riservatezza e gli obblighi di cancellazione per legge.

X. Riservatezza

Tutte le informazioni comunicate dal Fornitore al cliente in relazione alla conferma d'ordine scritta del Fornitore o ad un contratto di compravendita/fornitura firmato da entrambe le parti, nonché le informazioni relative ai pezzi di ricambio originali del Fornitore

o al software di proprietà del Fornitore o di terzi devono essere trattate in via confidenziale dal cliente. Il cliente deve utilizzare le informazioni solo per lo scopo previsto nella conferma d'ordine scritta o nel contratto di compravendita/fornitura. Le istruzioni per l'uso, i disegni ricevuti, ecc. sono destinati esclusivamente all'uso da parte del cliente e non possono essere ceduti a terzi (nemmeno ad agenti ausiliari e/o società affiliate) senza il previo consenso scritto del Fornitore.

Il consenso al trasferimento può essere fornito solo per iscritto. Un consenso fornito dal Fornitore a questo proposito è un consenso *una tantum* e non dà il diritto di effettuare trasferimenti multipli.

L'obbligo di riservatezza non si applica alle informazioni per le quali il cliente può dimostrare che:

- a. l'informazione era già di dominio pubblico o è divenuta di dominio pubblico senza violazione da parte del cliente dell'obbligo di riservatezza, o
- b. l'informazione era già nota al cliente quando è stata ricevuta senza obbligo di riservatezza, oppure
- c. il cliente ha ottenuto legalmente le informazioni da terzi non soggetti all'obbligo di riservatezza, oppure
- d. il cliente ha sviluppato queste informazioni senza avvalersi delle informazioni comunicate in conformità al presente contratto.

Gli obblighi di cui al presente articolo X rimangono in vigore anche oltre la fine del contratto, indipendentemente dal modo in cui il contratto è concluso.

Il *reverse engineering* è vietato.

XI. Recesso

1. Se il cliente recede dal contratto nella forma e nei tempi previsti, il Fornitore dovrà risarcire gli interessi negativi del cliente (*negatives interesse*) previa presentazione di prove a sostegno fino ad un massimo dell'1% del prezzo pattuito per il bene oggetto della fornitura, con esclusione di tutti gli ulteriori diritti del cliente; tale limitazione non troverà applicazione in caso di dolo o colpa grave da parte del Fornitore o dei suoi ausiliari per il ritardo nella consegna. Il cliente è libero di fornire la prova dell'eventuale entità maggiore dei danni. L'articolo VII, paragrafo 2 si applica di conseguenza.

2. Inoltre, il Cliente può recedere dal contratto in caso di

- impossibilità definitiva per il Fornitore di consegnare il bene oggetto del contratto prima che il relativo rischio sia trasferito dal Fornitore al Cliente;
- impossibilità per il Fornitore di eseguire parte della fornitura e il cliente fornisce la prova di un giustificato interesse a rifiutare una prestazione parziale del Fornitore. Se il cliente non riesce a fornire tale prova, il cliente ha il diritto di ridurre il corrispettivo dovuto dal cliente in percentuale del valore parziale della prestazione ineseguibile ed il valore totale della prestazione.

3. In caso di recesso, il cliente è tenuto a restituire il bene oggetto del contratto al Fornitore, indipendentemente dagli sviluppi ai sensi del presente paragrafo. Il Fornitore ha il diritto di ritirare il bene oggetto del contratto presso la sede del cliente ai sensi dell'articolo V, paragrafo 6 (applicabile *mutatis mutandis*); inoltre, l'articolo VII dovrà applicarsi, di conseguenza, alle pretese del cliente. Se il cliente ritarda la consegna del bene oggetto della fornitura, esso sarà responsabile anche per danni accidentali al bene oggetto della fornitura durante il ritardo o per la sua impossibilità di essere rilasciato a terzi fino al momento in cui il Fornitore ne abbia ripreso il pieno possesso diretto.

4. Se il cliente recede dal contratto per motivi non

imputabili al Fornitore, quest'ultimo può richiedere un risarcimento (in termini di interesse positivo (*positives interesse*)) per:

- le spese già sostenute e quelle non ancora sostenute a seguito del contratto (quali provvigioni, spese di modifica, spese di trasporto, imballaggio, montaggio e smontaggio, premi assicurativi, imposte, spese generali, spese di finanziamento e di riscossione, perdita di interessi) senza alcuna prova, ad un tasso forfettario del 5% del valore del bene oggetto della fornitura, con la possibilità per il cliente di fornire la prova di un danno di importo inferiore. Inoltre, il Fornitore ha il diritto di provare e richiedere un risarcimento danni o un risarcimento che va oltre il suddetto risarcimento forfettario. La compensazione da parte del Fornitore, in particolare utilizzando i pagamenti ricevuti dal cliente, è consentita; e
- il deterioramento, la distruzione o l'impossibilità di restituire il bene oggetto del contratto per qualsiasi altro motivo.

5. a. Inoltre, il Fornitore può richiedere un indennizzo per l'uso o il consumo del bene oggetto della fornitura se il valore di tale bene è stato ridotto in seguito al suo montaggio e se il valore del bene alla data di nuova presa in carico da parte del Fornitore è diminuito rispetto alla data di consegna del bene al cliente. La diminuzione del valore viene calcolata sulla base della differenza tra il prezzo totale in conformità alla conferma d'ordine o al contratto di compravendita/fornitura e il suo valore attuale determinato dal ricavato della vendita (tenendo conto dei costi di esercizio sostenuti) o, se la vendita non è possibile, dalla stima di un perito giurato.

b. Il precedente paragrafo 4 si applicherà di conseguenza in caso di recesso del Fornitore per motivi imputabili al cliente, a condizione che il 20% del valore contrattuale sia concordato come importo forfettario per il risarcimento dei danni, fermo restando il diritto di ciascuna parte di fornire la prova che il danno è maggiore o minore di tale importo.

XII. Controlli delle esportazioni e riesportazioni

1. Le parti sono tenute a rispettare tutte le sanzioni commerciali, le norme di controllo delle esportazioni e di limitazione delle importazioni in base al diritto tedesco, dell'UE e/o altra normativa applicabile; ciò vale anche per il diritto statunitense applicabile, nella misura in cui sia conciliabile con le norme di legge tedesche o dell'UE ("Legislazione applicabile sul commercio estero"). La validità del contratto e l'obbligo a fornire le prestazioni e forniture offerte sono soggette alla riserva che la legislazione sul commercio estero applicabile non sia in conflitto con la conclusione e l'adempimento degli obblighi contrattuali.

2. Il cliente è tenuto a mettere senza indugio a disposizione del Fornitore tutte le informazioni e i documenti che sono necessari per il rispetto di tutte le disposizioni applicabili sul commercio estero in fase di esportazione, importazione e riesportazione o di spostamento delle merci.

3. I ritardi o la mancata prestazione a causa della verifica dell'ammissibilità secondo il diritto sul commercio estero oppure di procedure di autorizzazione, comportano l'invalidità dei termini di consegna o prestazione e delle scadenze, a meno che il Fornitore non sia colpevole del ritardo/della mancata fornitura. In relazione a tali ritardi o mancate prestazioni risultanti dal rispetto delle norme applicabili di commercio estero, si esclude qualsiasi diritto di risarcimento delle spese e dei danni; si rimanda in ogni caso ai regolamenti relativi alle limitazioni di responsabilità.

KOENIG & BAUER

4. Il cliente assicura che tutte le merci soggette ad una limitazione delle esportazioni ai sensi del diritto applicabile sul commercio estero, sono utilizzate esclusivamente nel paese di destinazione concordato con il committente e restano in tale paese. Qualora il cliente intenda riesportare in un tempo successivo tali prodotti, è tenuto a rispettare le disposizioni sul commercio estero applicabili.

5. Il cliente non può vendere né direttamente né indirettamente nella Federazione Russa beni oggetto del contratto che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 12g del Regolamento (UE) n. 833/2014 o venderli, esportarli o riesportarli per l'utilizzo nella Federazione Russa.

Se il Fornitore trasferisce – nell'ambito o comunque in connessione con il contratto che rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 12ga del Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio - diritti di proprietà intellettuale, segreti commerciali o altre informazioni ai sensi del citato articolo 12ga al cliente o se il Fornitore concede diritti di accesso o di riutilizzo corrispondenti alla proprietà intellettuale o ai segreti commerciali, il cliente non trasferirà tali diritti e segreti commerciali, direttamente o indirettamente, alla Federazione Russa o per l'uso nella Federazione Russa; il cliente è tenuto a imporre tale restrizione ai propri clienti.

Inoltre, il cliente non venderà, esporterà o riesporterà, direttamente o indirettamente, in Bielorussia o per l'uso in Bielorussia qualsiasi bene fornito nell'ambito del contratto o in connessione con esso che rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 8g del regolamento (EG) n. 765/2006 del Consiglio.

Il cliente utilizzerà ogni sforzo per garantire che lo scopo della prima frase di cui alla presente Sezione XII. Sottosezione 5. Frasi 1., 2., 3., non sia pregiudicato da terzi nei successivi scambi della catena commerciale, anche da possibili rivenditori. Il cliente si impegna a predisporre e mantenere un adeguato meccanismo di sorveglianza per riconoscere comportamenti di terzi della catena commerciale, compresi possibili rivenditori, che potrebbero pregiudicare lo scopo della presente Sezione XII. Sottosezione 5. Frasi 1., 2., 3.. In caso di violazione degli obblighi indicati alla presente Sezione XII. Sottosezione 5. Frasi 1., 5., il Fornitore ha il diritto di recedere dal contratto e richiedere una penale pari al 30% del valore complessivo del contratto o del prezzo delle merci esportate, a seconda di quale sia il valore più elevato. La penale dovrà essere computata su eventuali diritti di risarcimento danni ai sensi della Sezione XII, Sottosezione 6.

6. In caso di mancato rispetto dei precedenti obblighi o di comunicazione di dati errati, il cliente risponde per tutti i danni subiti dal Fornitore per tale causa, compresi eventuali tributi o imposte e sanzioni pecuniarie e multe.

XIII. Legge applicabile; foro competente

1. Tutte le controversie derivanti da o in relazione al presente contratto sono disciplinate dal diritto tedesco, fatta salva l'esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sulla compravendita internazionale di merci.

2. a. Nel caso in cui il cliente abbia sede nell'Unione Europea al momento dell'avvio di un contenzioso, tali controversie saranno decise in via definitiva dal foro competente, sia sotto il profilo sostanziale che geografico, nella sede del Fornitore competente. Il Fornitore ha inoltre il diritto di scegliere il foro competente presso la sede dell'Cliente. In tal caso, la presente clausola che regola il foro competente si applicherà anche ad ogni esame di validità della presente clausola.

b. Nel caso in cui il cliente abbia sede al di fuori dell'Unione Europea al momento dell'avvio di un procedimento e/o contenzioso, tutte le controversie derivanti da o in relazione al presente contratto o alla sua validità saranno risolte definitivamente in conformità al Regolamento Arbitrale dell'Istituto Tedesco di Arbitrato (DIS) senza possibilità di ricorso ai tribunali ordinari. Nel caso in cui il valore della controversia non superi i 200.000 euro, il tribunale arbitrale sarà composto da un arbitro unico. Nel caso in cui il valore della controversia superi i 200.000 euro, il tribunale arbitrale sarà composto da tre membri. La sede dell'arbitrato è Würzburg, Germania. La lingua dell'arbitrato sarà il tedesco.